

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché si tratta di un problema finanziario e non di merito, debbo ascoltare e valutare. Sul problema di merito, ho già espresso parere favorevole. Debbo osservare che la disponibilità finanziaria a suo tempo indicata, è stata totalmente utilizzata a favore del provvedimento riguardante i ciechi di guerra.

Per quanto riguarda la proposta formulata, debbo sottoporla agli uffici per effettuare una quantificazione e ascoltare le Commissioni bilancio e tesoro, perché occorre una valutazione complessiva del problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 7.1 del relatore, interamente sostituito dell'articolo 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Comunico che il testo degli emendamenti approvati in linea di principio sarà trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Salvi ed altri e Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvate, in un testo unificato, dall'XI Commissione permanente del Senato) (3391); Cristofori ed altri: Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964); Piro ed altri: Disciplina delle cooperative sociali (5507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Salvi ed altri e Vecchi ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale », già approvate in un testo unificato dall'XI Commissione del Senato nella seduta del 10 novembre 1998; e dei deputati Cristofori ed altri: « Norme previdenziali per i dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia ed altri: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale »; Borgoglio ed altri: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli ed altri: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale »; Piro ed altri: « Disciplina delle cooperative sociali ».

Ricordo che nella seduta del 6 aprile 1989 era stato costituito un Comitato ristretto che ha proceduto alla definizione del seguente testo unificato delle varie proposte di legge:

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

ART. 1. (Definizione).

1. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la presente legge.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa « sociale ».

ART. 2. (Soci volontari).

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative

sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, su parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

5. Per la gestione dei servizi, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, da svolgersi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 3.

(Obblighi e divieti).

1. Alle cooperative di cui alla presente legge si applicano le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla sezione « cooperazione sociale » prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1,

lettera *c*), della presente legge, e dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Per le cooperative di cui alla presente legge le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

ART. 4.

(Soggetti svantaggiati).

1. Nelle cooperative di cui all'articolo 1 punto *b*) si considerano soggetti svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli *ex* degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché gli altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. I soggetti svantaggiati di cui al comma precedente debbono rappresentare almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di soggetto svantaggiato deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta ai soggetti svantaggiati di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

ART. 5.
(*Convenzioni*).

1. Gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 9.

ART. 6.
(*Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577*).

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale »;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale, competente in materia di cooperazione »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « Sezione cooperazione sociale »;

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le

cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta ».

ART. 7.
(*Regime tributario*).

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute in dipendenza di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: 41) « Le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali ».

ART. 8.
(*Consorzi*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperativa aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

ART. 9.
(*Normativa regionale*).

1. Le regioni emanano entro un anno norme attuative della presente legge. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

ART. 10.

(Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e consulenza).

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano i divieti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

ART. 11.

(Disciplina transitoria).

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

All'articolo 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Ai fini della presente legge si definiscono cooperative sociali le imprese cooperative che perseguono i seguenti obiettivi.

1. 1.

Diaz, Migliasso.

All'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, *con le seguenti:* Il loro numero deve essere inferiore alla metà del numero complessivo dei soci.

2. 2.

Diaz, Migliasso.

All'articolo 2, al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo. Le prestazioni dei soci volontari non rientrano nella determinazione dei costi di servizio ad eccezione di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. 1.

Migliasso, Pallanti, Pellegatti.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale.

3. 1.

Migliasso, Sanfilippo, Pellegatti.

All'articolo 6, sostituire il comma 1, punto b), con il seguente:

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale;

6. 1.

Migliasso, Sanfilippo, Pellegatti.

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali anche quelle cooperative che dimostrino di avere una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa specificamente dedicata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

9. 1.

Migliasso, Pallanti, Sanfilippo, Pellegatti.

All'articolo 9, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, in particolare, requisiti di professionalità degli operatori, standard quantitativi e qualitativi del servizio, l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

9. 2.

Migliasso, Pallanti, Sanfilippo, Pellegatti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 12.

(Partecipazione delle persone giuridiche).

1. Possono essere ammessi come soci delle società cooperative di cui alla presente legge persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

11. 0. 1.

Migliasso, Diaz, Pallanti, Sanfilippo.

Do la parola al relatore, onorevole Azzolini.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Voglio innanzitutto esprimere un ringraziamento non formale al sottosegretario ed ai componenti del Comitato ristretto per l'utile lavoro svolto. Ci siamo trovati ad affrontare un argomento delicato come quello delle cooperative sociali, avendo come base il testo approvato dal Senato che prevedeva l'articolazione in diverse formule di tali cooperative, tenendo conto di situazioni oggettivamente diversificate. Abbiamo lavorato con qualche difficoltà, dovuta più che altro alla necessità di contemperare esigenze diverse. Credo che il Comitato ristretto abbia elaborato un testo che può essere considerato positivamente e che invito la Commissione ad approvare rapidamente.

In questa sede desidero esprimere anche un parere sugli emendamenti presentati, in modo che si possa procedere alla loro votazione in linea di principio al fine di acquisire dalle competenti Commissioni i prescritti pareri.

Invito l'onorevole Diaz a ritirare l'emendamento 1. 1, in quanto dal testo è stato eliminato il termine « solidarietà » che figurava nella formulazione originaria, per cui tale proposta emendativa non ha più alcuna ragione di essere. Invito altresì l'onorevole Diaz a ritirare l'emendamento 2.2 che aprirebbe problemi già ampiamente discussi in seno al Comitato ristretto.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento Migliasso ed altri 2.1. Credo che non vi siano sostanziali differenze tra la formulazione del comma 2 dell'articolo 3 e quella proposta dall'emendamento Migliasso ed altri 3.1 che invito pertanto i presentatori a ritirare.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Migliasso ed altri 6.1. Sono invece contrario all'emendamento Migliasso ed altri 9.1 concernente le cooperative di grande dimensione all'interno delle quali esista una particolare branca dedicata ai servizi sociosanitari. Invito i presentatori a ritirare questo emendamento; diversamente esprimo parere contrario, in quanto tali strutture potrebbero costituire un'autonomia cooperativa e quindi rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento. In sede di Comitato ristretto non si è ritenuto opportuno estendere la disciplina recata dal provvedimento in esame anche a queste cooperative di grandi dimensioni che solo marginalmente si occupano di problemi sociali. Invito altresì a ritirare l'emendamento Migliasso ed altri 9.2, in quanto le regioni già effettuano un controllo sugli *standard* quantitativi e qualitativi del servizio reso da tali cooperative.

Infine, esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 11. 0. 1.

ANNALISA DIAZ. L'emendamento 1. 1. si propone di evitare che, in un articolo di legge, si inseriscano declaratorie inutili rispetto al contenuto del provvedimento. Infatti, dal momento che dobbiamo disciplinare un nuovo tipo di cooperative, mi sembra importante che il testo della legge contenga la definizione di cooperative sociali.

Comunque, accolgo la richiesta di ritirare l'emendamento 1.1, al fine di consentire una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 2.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Diaz e Migliasso 2.2.

ANNALISA DIAZ. Ritiriamo l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 3.1.

TERESA MIGLIASSO. Ritiriamo l'emendamento 3.1.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 4, volto a sostituire il termine « soggetti » con « persone ».

PRESIDENTE. L'onorevole Azzolini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 sostituire la parola soggetti con la seguente persone.
4. 1.

Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento 4.1 del relatore.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 6.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 9.1.

TERESA MIGLIASSO. Insistiamo nella richiesta di votazione in linea di principio dell'emendamento 9.1, che ci appare ragionevole. Non comprendiamo, infatti, per quale motivo non possano essere considerate cooperative sociali anche quelle che dimostrino di avere una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa specificamente dedicata alla produzione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Riteniamo che la mancata approvazione di tale emendamento comporte-

rebbe una discriminazione inaccettabile, tanto più ingiusta nel momento in cui siamo consapevoli di trovarci in un regime transitorio per le cooperative già esistenti. Non comprendiamo, quindi, per quale motivo nell'ambito di queste ultime dovrebbe operarsi una discriminazione.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisco la richiesta di votazione in linea di principio dell'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Migliasso ed altri 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 9.2.

TERESA MIGLIASSO. Desidero precisare che l'emendamento 9.2 non riguarda i controlli da esercitare sulle cooperative. Esso rappresenta piuttosto l'esplicitazione di alcuni elementi che, a nostro avviso, devono comparire nelle convenzioni.

Tra l'altro, nel momento in cui si stipulano le convenzioni tra enti locali e cooperative, è importante garantire il rispetto dei livelli contrattuali.

FELICE BORGOGGIO. Invito il relatore a rivedere la sua posizione e ad accogliere l'emendamento 9.2, anche in considerazione del fatto che si tratta di cooperative di tipo particolare per le quali è necessario un controllo anch'esso particolare. Siamo, infatti, in presenza di organismi complessi che giustificano l'accoglimento di un emendamento volto ad introdurre una disciplina piuttosto rigorosa.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. Mi rendo conto delle motivazioni che sono alla base dell'emendamento 9.2.

Tuttavia, nel momento in cui vengono stipulate le convenzioni alle quali si fa riferimento, è difficile prevedere *standard* qualitativi e quantitativi.

Propongo, pertanto, di eliminare tale riferimento dal testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Azzolini, relatore, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 9. 2, sopprimere le parole Standard quantitativi e qualitativi.
0. 9. 2. 1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 0.9.2.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0.9.2.1 del relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Migliasso ed altri 9.2 con la modifica testé apportata, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Migliasso ed altri 12.0.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione in linea di principio.
(È approvato).

Il testo definito dal Comitato ristretto, come integrato dagli emendamenti testé approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Ricordo che nella seduta del 20 marzo 1991 era stato nominato un Comitato ristretto, all'interno del quale erano sorte alcune esigenze di approfondimento.

Pertanto, nella seduta odierna dobbiamo scegliere tra la possibilità di ritenere sufficienti e quindi conclusi i lavori del Comitato ristretto, procedendo alla definizione di un testo da inviare alle Commissioni competenti per i prescritti pareri, oppure, qualora le riserve non dovessero essere superate, procedere ad un breve rinvio nell'esame del provvedimento.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Come è noto, il provvedimento in esame ha avuto un iter piuttosto travagliato, anche perché in un primo momento ci era stato in qualche modo « scippato » e successivamente abbiamo potuto riappropriarcene in quanto esso rientra a pieno titolo nella nostra competenza primaria.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno procedere già nella seduta odierna alla definizione di un testo da inviare alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri, anche perché l'approvazione del provvedimento è stata sollecitata da più parti.

Qualora dovessero comunque permanere motivi di perplessità, sarebbe opportuno procedere ad un rinvio, pur tenendo presente l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento.

NOVELLO PALLANTI. Desidero precisare che il mio gruppo condivide la necessità di approvare sollecitamente il provvedimento in esame. Tuttavia, il Comitato ristretto non ha ancora predisposto un testo.

Pertanto, per procedere celermente nei nostri lavori, si potrebbe assumere come testo base il disegno di legge governativo. Tuttavia, di fronte al possibile inserimento di nuove materie rispetto al testo originario del disegno di legge n. 5048, ritengo che si debba chiarire l'atteggiamento che il Governo intende assumere.

In conclusione, non posso che auspicare un approfondimento delle materie nuove da inserire eventualmente nel provvedimento anche se — lo ribadisco — il Comitato ristretto non ha ancora licenziato un testo sul quale poter esprimere un giudizio.